

REGOLAMENTO (CE) N. 2486/96 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici (CECA) dalla Bulgaria nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1995⁽¹⁾ è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra;

considerando che le parti hanno deciso con la decisione n. .../96 del consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽²⁾, di prorogare con alcuni adeguamenti il sistema di duplice controllo introdotto con la decisione n. 3/95⁽³⁾ per il periodo compreso tra il 1° gennaio con la il 31 dicembre 1997;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 3054/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE da alcuni paesi terzi nelle Comunità europee⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3054/95 continua ad applicarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

in base alla decisione n. .../96 del consiglio di associazione⁽²⁾, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 1997».

Articolo 2

1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 3054/95 è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento.

2. All'allegato IV del regolamento (CE) n. 3054/95, l'espressione «Export Licence» (licenza di esportazione) è sostituita dall'espressione «Export Document» (documento di esportazione).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione in corso di pubblicazione.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 1.